

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Nella seduta del 16/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

.1 - Parte ricorrente ha stipulato con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento, estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, pari a € 13.800,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 115,00 ciascuna.

.2 - In data 28.09.2012 ha proceduto all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 53. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, ha riconosciuto alla parte ricorrente la somma di € 530,64 a titolo di restituzione degli oneri non goduti.

.3 - Con ricorso presentato in data 01.08.2016, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente ha contestato il conteggio estintivo chiedendo il rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti per una somma complessivamente pari a € 1.603,10, oltre agli interessi legali e alle spese di assistenza professionale.

Diritto

.1 - Il tema della estinzione anticipata della cessione del quinto è stato approfondito nel tempo dai Collegi ABF e, in particolare, dalla fondamentale decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento.

.2 – Anche a seguito di tale decisione, gli intermediari hanno modificato la contrattualistica successiva.

Ciò ha indotto i Collegi territoriali a chiedere al Collegio di Coordinamento di verificare se le nuove tipologie contrattuali rispettino la normativa vigente e siano in armonia con l'orientamento giurisprudenziale.

.3.1 – Sulla tipologia contrattuale all'origine della controversia è, dunque, intervenuta la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento.

.3.2 – Tale decisione ha espresso i seguenti principi generali: (a) l'art. 125-sexies t.u.b. è una norma imperativa che esplicita un criterio di competenza economica non derogabile; (b) di conseguenza, "il ricorso all'autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante – attraverso la negoziazione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis – il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento"; (c) fermo restando quanto precede, nonché la ribadita esigenza di una chiara distinzione tra costi up front e costi recurring, l'autonomia negoziale delle parti può esplicarsi nella individuazione del criterio di maturazione dei costi definiti come recurring, nel senso che tale maturazione può "avere uno sviluppo non strettamente lineare o proporzionale"; (d) quando ciò avviene, anche il rimborso dovuto al soggetto finanziato in caso di estinzione anticipata può – coerentemente – seguire il criterio adottato per la maturazione dei costi recurring, ossia può risultare "non strettamente lineare o proporzionale (come normalmente avviene)"; (e) in conclusione, dunque, "le parti sono libere di determinare i futuri costi recurring e la loro distribuzione nel corso del tempo, ma non la quota di quei costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la cui determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica, da intendersi quale criterio legale di rimborso ex art. 125-sexies TUB".

.3.3 – Tutto ciò premesso, esaminando un contratto analogo a quello oggetto della presente controversia, il Collegio di Coordinamento ha rilevato che la descrizione delle commissioni oggetto di contestazione (art. 6, lett. D, «Commissioni rete distributiva») include attività chiaramente up front; ma termina con una previsione di chiusura idonea ad includere anche attività di natura recurring; attività, quest'ultime, cui si riferisce l'indicazione della «quota parte rimborsabile dell'importo delle «Commissioni rete distributiva» (lettera D) (...) nella misura massima del 60%», in caso di estinzione anticipata del finanziamento ai sensi dell'art. 125-sexies TUB".

.3.4 – Quindi il Collegio ha esaminato la valenza dell'utilizzo di una misura in termini percentuali ai fini della distinzione fra costi up front e recurring, affermando che se essa non è ammissibile allorché si limiti alla sola indicazione della misura percentuale oggetto di rimborso, a differente conclusione deve giungersi, invece, qualora – come nel caso in esame – l'indicazione di una quota percentuale costituisca, in realtà, criterio non di distinzione tra attività up front e recurring, ma di ripartizione e di distribuzione dei costi complessivamente sostenuti dal cliente, sulla base di una preliminare distinzione tra le diverse voci di costo (up front e recurring).

.4.1 - Con riguardo agli oneri assicurativi, la decisione n. 10003/2016 ribadisce quanto affermato dalla precedente pronuncia n. 6167/2014 con riguardo alla legittimazione



passiva dell'intermediario rispetto alla pretesa restitutoria, alla nullità delle clausole che escludano il rimborso di tali oneri per il caso di estinzione anticipata, nonché alla vigenza – in tale ultimo caso – del criterio pro rata temporis secondo un costante sviluppo proporzionale come criterio residuale in quanto l'art. 22, comma 15-quater, D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, ha introdotto "limitatamente al cd. premio puro", un correttivo al criterio pro rata temporis (nella sua applicazione strettamente proporzionale) «in funzione (...) del capitale assicurato residuo" contemplando la possibilità, e con ciò sancendo la legittimità, di "un criterio di rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica impiegato per la definizione della quota di rimborso delle commissioni e degli oneri accessori, risulta declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo".

.6 - In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione e durante il presente procedimento in conformità alle previsioni contrattuali, deve concludersi che i diritti del ricorrente debbano essere soddisfatti in ragione di quanto indicato risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie/finanziarie</i>				1.884,25	1.052,04	530,64	521,40
<i>Commissioni accessorie</i>				1.587,00	886,08		886,08
<i>Oneri Assicurativi</i>				350,38	195,63		195,63
Totale							1.603,10

.7 - All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

.8 - Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese legali, assente nel reclamo, anche considerato (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro nella materia in esame e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.603,10 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA